

# Less Lethal

di **BOTTERI** Giovanni - **GELFI** Eros



**GRuppo Istruttori Formazione Operativa**  
**Polizia Provinciale di Brescia**

Da alcuni anni nella Polizia Locale si sente parlare di strumenti di auto tutela, di Less lethal (meno che letale), di indice di azione ecc., ma le idee sono spesso confuse. Cerchiamo di fare chiarezza sull'argomento.

## DEFINIZIONE DI “LESS LETHAL”

Un noto autore dell'argomento, Jan Alhadeff, ha adottato questa definizione di Less lethal:

“Armi esplicitamente progettate ed impiegate con lo scopo primario di inabilitare le persone o i mezzi materiali rendendo minima la probabilità di causare loro danni permanenti”.

Una definizione che condivido pienamente: si possono chiamare in mille modi (**political correct**) e cioè strumenti di auto-tutela, distanziatori, mazzette da segnalazione e dir si voglia, ma comunque nulla toglie che rimangono **armi** e che, anche se la probabilità di causare danni permanenti è minima, questa possibilità rimane. Il problema di un peso degli stessi sotto una soglia minima (per non definirli armi) è solo l'ennesima bufala che colpisce la nostra categoria: se fai parte delle forze di Polizia statali puoi utilizzare certi strumenti (lo sfollagente, il tonfa ecc.), se fai parte della Polizia Locale ti diamo “il giocattolo” innocuo da utilizzare per tenere a distanza i cattivi (distanziatore appunto). Ma stiamo scherzando??

Forse che gli uomini (e le donne) che compongono la Polizia Locale provengano da un “pianeta” diverso e non siano fatti di carne ed ossa come gli altri operatori quando hanno esigenze difensive?? O è il solito problema di un “ruolo” mai esattamente definito(o carne o pesce)? Sicuramente non esiste limite al peggio, ma di questo ce ne siamo accorti da tempo....Scusate lo sfogo e torniamo a noi.

Lo studio di armi “meno che letali” viene da tempo sviluppato da due utilizzatori principali: i Militari (Peacekeeping operations) e la Polizia. Nella panoramica che andiamo a sviluppare, chiaramente il nostro interesse sarà indirizzato al “less lethal” di Polizia ed in specifico quello che riguarda le dotazioni individuali e non di reparto. Parleremo di Codice Penale e di Indice di azione e perché queste armi, meno che letali, siano state inserite nelle dotazioni degli operatori.

### **Art.51 – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.**

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità.  
(...)

### **Art.52 – Difesa legittima**

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa.

#### **Ddl 1899/05 del 6 Luglio 2005 Art.1 Diritto all'autotutela in un privato domicilio**

All'articolo 52 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti commi:

<< Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) - la propria o altrui incolumità;
- b) - i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale >>.

### **Art.53 - Uso legittimo delle armi**

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il Pubblico Ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di, (...) OMICIDIO VOLONTARIO, RAPINA A MANO ARMATA e SEQUESTRO DI PERSONA.(...)

### **Art.54 – Stato di necessità**

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.(...)

## **L' INDICE DI AZIONE (Use of force).**

Lo studio dell'Indice di azione in Polizia è relativamente nuovo in Italia (un decennio circa) mentre in altri Paesi lo stesso ha già una “storia” non solo tecnica ma anche legislativa.

In ambito civile lo stesso viene indicato in questi Paesi come “Use of Force” o anche “Force continuum”. Ma che cosa è l’ “Indice di azione”?

Di fatto lo stesso è un sistema tecnico-legislativo-pratico per garantire all'operatore sottoposto ad una minaccia la possibilità di reagire restando nei termini di autodifesa previsti dalla Legge, garantendo così la giusta proporzione tra offesa e difesa. Il risultato è fermare l'azione criminosa restando nei canoni previsti dal sistema legislativo vigente.

Con questo sistema l'operatore può quindi agire con la certezza di avere fatto quello che prevede la Legge, applicando la giusta proporzione di difesa rispetto all'offesa.

Il sistema è basato su cinque livelli per dare la giusta risposta ad ogni grado di offesa. Sicuramente il sistema non è così facilmente gestibile come possa sembrare all'apparenza, in quanto ci possono essere una serie di fattori condizionanti e di circostanze speciali a modificare il nostro operato. Di fatto poi ogni situazione è specifica a se stessa. Ma allora cosa possiamo fare?? **ADDESTRARCI! NON C'E' ALTRA SOLUZIONE.** Un operatore addestrato avrà una risposta il più possibile professionale restando nei limiti di Legge. L'operatore non addestrato o soccomberà o utilizzerà un livello di forza non compatibile con la minaccia ricevuta.

Nell'ambito dei livelli del sistema, dopo aver cercato di risolvere la minaccia con il dialogo o il controllo fisico, entrano in gioco gli strumenti difensivi e cioè le armi meno che letali (Less lethal o pre-lethal come le definisce qualche autore).

Essenzialmente in Italia possiamo classificare le stesse in due tipi fondamentali:

- Gli spray O.C.
- Gli strumenti da impatto

### **GLI SPRAY O.C.**

“**O.C.**” è l'abbreviazione di Oleoresin Capsicum che è un olio estratto dalla pianta del *Genius Capsicum* (o pepe di Cayenne).

L'ingrediente piccante al suo interno viene chiamato Capsacina.

L'utilizzo di questo genere di spray risale a circa la metà degli anni 70 (la sua adozione ufficiale da parte dell' F.B.I. risale al 1976).

Il suo utilizzo contro un bersaglio biologico provoca nello stesso un fortissimo bruciore ed infiammazione istantanea dell'apparato visivo, naso e vie respiratorie. L'effetto è quindi il disorientamento del soggetto contaminato e la perdita della volontà di combattere.

Esistono vari tipi di spray O.C. che si differenziano solitamente per la quantità percentuale di capsacina contenuta, per la soluzione portante in cui la capsacina è volatilizzata (azoto, acqua, olio, ecc) e per il tipo di erogazione dello spray.

L'erogazione è molto importante perché secondo la stessa cambia il grado di tatticità del prodotto. Esistono in commercio spray con tre differenti tipi di erogazione:

- NEBULIZZANTE
- A SCHIUMA
- BALISTICO

L'erogazione “**Nebulizzante**” avviene per fuoriuscita di liquido a flusso conico. L'effetto è come quello di utilizzare una bombola di “lacca per capelli”: il getto ha una distanza ridotta e tende a saturare la zona, con il rischio di contaminare gli agenti presenti

L'erogazione “**a schiuma**” avviene invece quando la capsacina è volatilizzata appunto nella schiuma anziché in una sospensione di acqua o olio. La portata del getto anche in questo caso è ridotta.

L'erogazione di tipo “**Balistico**” avviene invece attraverso un getto sottile e diretto, con il vantaggio di avere una maggiore precisione ed arrivare ad una distanza ricompresa fra gli 1 e 7 metri.

Questo ci dà la possibilità di mantenere una distanza di sicurezza dal pericolo e, se l'opzione spray O.C. in qualche modo non dovesse funzionare, permetterci di avere un breve spazio temporale per trovare un'ulteriore soluzione (l'utilizzo degli strumenti ad impatto, ad esempio).

**Ricordate una cosa importante:** quando utilizzate questo tipo di spray mantenete una distanza minima di 1 metro dal viso del vostro aggressore.

## **GLI STRUMENTI DA IMPATTO**

Il bastone, sin dal medioevo, ha fatto parte della dotazione delle milizie cittadine. La sua evoluzione nel tempo ha portato ad avere uno strumento più corto per facilità di porto e così è nato il manganello o sfollagente.

In Italia, sotto il regime fascista, lo troviamo associato alla figura dei componenti le “squadre d’azione”. Purtroppo questo tipo di iconografia legata allo squadristico portò alla fine della 2° guerra mondiale a togliere a quasi tutte le forze di Polizia in Italia lo sfollagente. L’unico Corpo che ne rimase dotato fu quello delle Guardie di Pubblica Sicurezza (che diventerà in seguito la Polizia di Stato).

Ora, ad oltre sessanta anni di tempo, anche se in altro formato, lo stesso è entrato in dotazione nuovamente ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza. E la Polizia Locale?

## **FACCIAMO IL PUNTO**

In Italia, l’idea di fornire adeguati strumenti difensivi alla Polizia Locale è iniziata pari passo con lo studio dell’Indice di azione.

In effetti, senza fornire strumenti di less lethal agli operatori viene a crearsi una specie di “gap” procedurale: dal controllo fisico il passo successivo è quello dell’utilizzo della forza letale.

Una delle prime Regioni a regolamentare la fornitura e l’utilizzo di questi strumenti è stata la Lombardia (art. 18 L.R. 4/2003 e relativo regolamento nel 2004), seguita subito da altre Regioni, sino all’intervento di una circolare del Ministero dell’Interno che (in base ad un parere richiesto alla Commissione Consultiva Permanente sulle Armi che definì questi strumenti armi) invitava le Amministrazioni a procrastinare la dotazione alla Polizia Locale perché le stesse vengono classificate come “armi comuni” non rientrando quindi la loro adozione nella potestà legislativa delle Regioni.

Si disse che sarebbe intervenuta una modifica del Decreto Ministeriale 145/87 (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ...) che inglobasse pure queste “armi”.

Da lì il nulla.....o peggio, qualche Amministrazione ha iniziato a richiedere direttamente al Ministero dell’Interno la possibilità di dotare il proprio personale di strumenti difensivi.

Il Ministero, in mancanza di una previsione di Legge, ha autorizzato questo tipo di strumenti:

**spray antiaggressione** di capacità non superiore a 129 millilitri, funzionanti a getto balistico o a cono, muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale e che non utilizzino prodotti contenenti sostanze infiammabili, corrosive, tossiche o cancerogene, come da attestazione rilasciata dall'Asur.;

**distanziatori** di materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, purchè di peso non superiore ai 500 grammi, mai da utilizzare come sfollagente e tali da non presentare bordi taglienti, neppure in caso di rottura.

Se non sbaglio una delle prime Amministrazioni è stata Ancona, seguita poi da diverse città metropolitane.

Un pensiero personale: “ma se c’è veramente una volontà di salvaguardia del cittadino dalla microcriminalità e l’esigenza di fornire adeguati strumenti (o armi) difensive alla Polizia Locale perché non si interviene a livello legislativo a modificare situazioni ferme da oltre vent’anni e non più consone alle esigenze attuali??.

O è forse meglio riempire le città di militari che, se poi si perdono nel traffico, ci verranno a chiedere la strada per tornare in caserma??

Ad ognuno il suo ruolo.....”.

## **TONFA - TACTICAL BATON**

Nella L.R. 4/2003 della Regione Lombardia, a mio avviso, sono stati scelti i migliori strumenti difensivi (spray balistico e tactical baton).

Noi Italiani, invece di studiare le esperienze dei Paesi più avanzati, abbiamo “pseudo-specialisti” che sono capaci di proporre soluzioni già scartate dagli altri, proponendole come la panacea per risolvere i problemi.

Ed ecco che qualcuno dal cappello ha estratto il “tonfa” indicandolo come il miglior strumento difensivo (fornendolo tra l’altro ai Carabinieri).

Il tonfa come strumento di autodifesa trova le sue origini nell'isola di Hokinawa in Giappone (inizialmente come strumento agricolo) ed è legato alla pratica del karate.

Fu adottato dalle Polizie Locali negli States intorno agli anni 70 (chi non ricorda il telefilm T.J. Hooker??) **ma fu abbandonato ben presto** dai Dipartimenti di Polizia perché difficile da utilizzare per operatori con poco addestramento.

Si ritornò ben presto allo sfollagente dritto, facile da utilizzare e di semplice e veloce addestramento. Dall'idea di un poliziotto nacque quello che noi conosciamo oggi come **Tactical baton**.

Comodo da portare in cintura nella sua apposita buffetteria (non si corre il rischio di "dimenticarlo" in macchina....), quando chiuso ha un effetto visivo di minore impatto anche se, una volta aperto, mostra tutta la sua potenzialità.

Lo studio degli strumenti di impatto è legato alla conoscenza dei punti vitali del corpo umano. Per un utilizzo di Polizia, il cui fine è solamente quello di controllare e contenere, le aree da colpire sono quelle indicate in verde (i fasci muscolari) mentre le altre sono da evitare.

## **PER CONCLUDERE**

Ho fatto una veloce panoramica accennando qualcosa e dimenticando molto. Ringrazio il Dipartimento Armi e dotazioni del SULPM da cui ho estratto alcune notizie storiche.

Penso che prima di parlare di reali strumenti difensivi per la Polizia Locale (e non "paliativi" per mancanza di volontà politica) si dovrà aspettare la Legge di riforma della Polizia Locale ed in seguito un Decreto Ministeriale che sostituisca il precedente ed integri con nuove armi per renderlo attuale con i tempi (Spray balistico e tactical baton come dotazione individuale; taser e shotgun come dotazione di reparto).



**VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE ATTENZIONE!**

## **Gli Istruttori di Tiro Operativo**



[gbotteri@provincia.brescia.it](mailto:gbotteri@provincia.brescia.it)



[egelfi@provincia.brescia.it](mailto:egelfi@provincia.brescia.it)

© Riproduzione riservata (2009)